



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5312

SEDUTA DEL 17/11/2025

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Massimo Sertori, Gianluca Comazzi, Giorgio Maione e Guido Guidesi

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSEDIAMENTO DI CENTRI DATI" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI SERTORI, COMAZZI, MAIONE E GUIDESI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

I Direttori Generali Alessandro Nardo Roberto Laffi Dario Fossati Armando De Crinito



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTI l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di Progetto di Legge "Disposizioni in materia di insediamento di centri dati";

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta Regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta Regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di Progetto di Legge "Disposizioni in materia di insediamento di centri dati";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Proposta di progetto di legge ‘Disposizioni in materia di insediamento di centri dati’

Art. 1

(Oggetto, finalità e definizioni)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa euro-unitaria e statale, prevede disposizioni per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, di cui al comma 2, nel territorio della Regione, al fine di:
 - a) sostenere la crescita del sistema produttivo, anche attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri dati;
 - b) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche, alla rigenerazione urbana e territoriale e alla riduzione del consumo di suolo;
 - c) garantire l’efficientamento energetico.
2. Ai fini della presente legge, si definisce «centro dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi.
3. Ai fini della presente legge, si applicano, altresì, le definizioni contenute nel Regolamento Europeo del 14 marzo 2024, n. 1364, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

Art. 2

(Priorità insediative ed energetico-ambientali)

1. Per la realizzazione o l’ampliamento dei centri dati di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, sono individuate le seguenti priorità insediative ed energetico-ambientali:
 - a) insediamento nelle aree individuate dai comuni come ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), o dell’articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nelle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, come individuate dai comuni ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e bis), della l.r. 12/2005, nonché nelle aree potenzialmente contaminate individuate ai sensi della normativa vigente;
 - b) uso di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa vigente;
 - c) riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impieghino i cascami termici o a favore di comunità energetiche rinnovabili;

d) adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento delle infrastrutture digitali che escludano l'utilizzo di acqua prelevata da pubblico acquedotto e che privilegino l'utilizzo di risorse idriche non qualificate, come definite dalla normativa vigente, o anche tecniche alternative a ridotto impatto ambientale e a maggiore efficienza idrica.

Art. 3

(Misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori)

1. Qualora, per l'insediamento o per la modifica sostanziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante i centri dati, sia necessario il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 4 ter, dello stesso decreto, la Regione è l'autorità competente al rilascio di tale autorizzazione.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, all'articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è apportata la seguente modifica:
 - a) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *“nonché delle autorizzazioni di competenza regionale per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i centri dati di cui alla legge regionale recante 'Disposizioni in materia di insediamento di centri dati'”*.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA).
4. Presso la direzione regionale competente, individuata con deliberazione della Giunta regionale, è istituito lo 'Sportello regionale per i centri dati' ai fini dell'istruttoria dei procedimenti di AIA di cui al comma 1, il cui responsabile indice e convoca la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. L'Arpa e le ATS concorrono, per quanto di rispettiva competenza, anche in termini di obiettivi di performance, all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.
6. Per accelerare, uniformare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dei

procedimenti di AIA riguardanti i centri dati di cui alla presente legge, è istituita una *task force*, composta da rappresentanti tecnici della Regione, dell'ARPA, delle ATS, di ERSAF, delle province e della Città metropolitana di Milano e di ANCI Lombardia, al fine di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la relativa approvazione con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Profili urbanistici)

1. Ai fini della presente legge, il centro dati con potenza richiesta di connessione di oltre 5 MW si qualifica con destinazione d'uso urbanistica produttiva. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo, il centro dati con potenza richiesta di connessione fino a 5 MW è compatibile con le destinazioni d'uso urbanistiche produttiva, terziaria e direzionale.
2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché per la definizione delle dotazioni territoriali, i centri dati sono ricompresi tra gli insediamenti di carattere produttivo.
3. In caso di insediamento del centro dati in aree diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, si applica un incremento del contributo di costruzione dovuto pari al 50 per cento, da destinare a misure compensative di riqualificazione urbana, territoriale e di ripristino dei servizi ecosistemici. Tali misure possono essere realizzate anche dall'operatore interessato, previo accordo con il comune, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rese all'esito delle valutazioni ambientali, ove applicabili.
4. La richiesta di piano attuativo convenzionato per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati assistito da gruppi elettrogeni di emergenza indica, anche ai fini del coordinamento con le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e con quelle di VIA di cui al d.lgs. 152/2006, il relativo parametro di potenza termica nominale, espressa in MW.
5. La richiesta di piano attuativo o di altro titolo abilitativo convenzionato per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati indica anche il parametro della potenza richiesta di connessione.
6. In riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, gli interventi con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW e superiore a 50 MW si qualificano, rispettivamente, di interesse sovracomunale, con individuazione dell'autorità competente alla verifica di compatibilità nella provincia o nella Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, e di interesse regionale, con individuazione della Regione quale autorità competente alla verifica di compatibilità, e sono assoggettati a forme di co-pianificazione attuativa secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, anche al fine di determinare misure compensative delle externalità ambientali

e sociali, avendo a riferimento, altresì, le priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b) a d), nel rispetto dell'esito delle valutazioni ambientali eventualmente applicabili.

7. La Giunta regionale definisce, altresì, le procedure per la co-pianificazione attuativa di cui al comma 6.

Art. 5

(Misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate)

1. Anche al fine di promuovere gli insediamenti dei centri dati nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano o aggiornano l'individuazione, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 1, lettera e bis), della l.r. 12/2005, delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate presenti sul territorio comunale, nonché le aree interessate dall'insediamento di centri dati esistenti, di nuova realizzazione o oggetto di ampliamento.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di avvenuta individuazione, previo invio delle informazioni geolocalizzate in forma digitale alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata.

3. Ciascun comune provvede ad aggiornare annualmente la ricognizione di cui al comma 2 con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione sul BURL del relativo avviso, previo invio delle informazioni in forma digitale alla Regione e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata.

4. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento delle aree di cui al comma 1, entro il termine ivi previsto, costituisce, fintanto che permanga l'inadempimento, motivo di esclusione, per il comune inadempiente, dalla:

- a) partecipazione ai bandi regionali in materia di rigenerazione, di riqualificazione dei suoli degradati e di minimizzazione del consumo di suolo;
- b) assegnazione di finanziamenti regionali nelle materie di cui alla lettera a).

5. La Regione, le province e la Città Metropolitana di Milano pubblicano le informazioni raccolte mediante geoportale sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dal ricevimento delle informazioni geolocalizzate. Il rispetto del termine di cui al primo periodo costituisce specifico obiettivo di performance per la Regione. Il mancato rispetto dello stesso termine, da parte delle province e della Città Metropolitana di Milano, costituisce motivo di esclusione, per la provincia o per la Città metropolitana interessata, dall'assegnazione di risorse regionali in materia di governo del territorio, fino al relativo adempimento.

Art. 6

(Accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni relative ai centri dati)

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione della disciplina autorizzativa di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la Giunta regionale definisce, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati di cui al Regolamento (UE) 2024/1364, ferma restando la necessaria riservatezza delle informazioni e degli indicatori ivi contenuti, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 7

(Cabina di regia sui centri dati)

1. Presso la direzione regionale competente, di cui all'articolo 3, comma 4, è istituita una cabina di regia permanente con funzioni di monitoraggio e indirizzo in materia di centri dati, ivi compresi quelli già esistenti, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore dallo stesso delegato e composta da rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, di UPL, di ARPA, di ERSAF e delle università, nonché, previa intesa, da rappresentanti degli enti gestori delle reti infrastrutturali elettriche. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La cabina di regia di cui al comma 1 analizza l'evoluzione tecnologica del settore, valuta l'efficacia delle politiche regionali, anche tenendo conto degli impatti cumulativi degli insediamenti e degli impatti sulla rete elettrica locale e regionale in termini di incremento del fabbisogno e di adeguatezza delle infrastrutture, analizza gli aspetti di consumo energetico, idrico e relativi all'effetto 'isola di calore', ed elabora proposte di modifiche normative di aggiornamento.
3. La cabina di regia garantisce il monitoraggio anche attraverso la mappatura dei centri dati esistenti e, per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, è supportata dalla task force di cui all'articolo 3, comma 6.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

1. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 3, comma 6, i procedimenti autorizzatori riguardanti la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 1, comma 2, le cui istanze siano presentate tra il sessantesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione di tali linee di indirizzo. Le istanze relative ai procedimenti di cui al primo periodo riguardano procedure volte a conseguire le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 3, comma 6, e,

ove necessario, la conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 4, comma 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti le cui istanze siano state presentate prima del sessantesimo giorno precedente la data di entrata in vigore della stessa legge.

2. A seguito della pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1, alle istanze relative ai procedimenti sospesi si applicano le disposizioni della presente legge, fermo restando che l'autorità competente per le AIA, di cui all'articolo 3, comma 6, resta, ai fini della conclusione di tali procedimenti, la provincia o la Città Metropolitana di Milano territorialmente interessata.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai centri dati insediati o da insediare nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per i quali venga presentata istanza prima della data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo regionale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 6, e di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, entro sessanta-giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 9

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la cabina di regia sui centri dati, di cui all'articolo 7, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, che documenta e descrive:

- a) i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge e le collaborazioni istituzionali realizzate;
- b) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale del 9 giugno 2009, n. VIII/840, e la rende pubblica unitamente a eventuali propri documenti che ne concludono l'esame.

Art. 10

(Clausola di neutralità finanziaria)

- 1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE ‘DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSEDIAMENTO DI CENTRI DATI’

Relazione tecnico-finanziaria

Il progetto di legge, come attestato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 10, non configura nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ha infatti, principalmente, contenuti di natura definitoria, programmatica, organizzativa nonché procedurale, con finalità semplificatoria ed acceleratoria.

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 4, si evidenzia, al comma 3, il profilo di entrata connesso all’incremento del contributo di costruzione (nei casi ivi previsti e con le finalità stabilite in articolato).

Per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 7, è prevista espressamente (al comma 1) la gratuità della partecipazione alla cabina di regia permanente di monitoraggio e indirizzo in materia di centri dati.

Proposta di progetto di legge ‘Disposizioni in materia di insediamento di centri dati’

Relazione illustrativa

I centri dati sono infrastrutture fisiche che rendono possibile l'utilizzo dei servizi digitali ormai essenziali per qualsiasi utente in qualità di cittadino, di paziente ovvero di consumatore, in quanto garantiscono il funzionamento di servizi digitali di uso quotidiano, quali il fascicolo sanitario, la banca, i social network, l'invio di posta elettronica, i siti internet e, da ultimo, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

Nonostante l'elevata rilevanza economica, tecnologica e strategica del settore, i centri di elaborazione dati (cd. data center) non risultano ancora oggetto di una disciplina normativa unitaria né a livello nazionale (rilevano, al riguardo, disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento) né regionale.

A livello ministeriale, nel corso del 2024 e del 2025, sono stati pubblicati i seguenti documenti:

- Linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (agosto 2024) che attenzionano i centri dati, in particolare, rispetto all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza anche regionale (ai sensi dell'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006) e alle procedure di valutazione ambientale (verifica di assoggettabilità a VIA e VIA di competenza statale) in riferimento ai gruppi elettrogeni di emergenza (generatori di energia per assicurare la continuità in caso di blackout) con potenza termica nominale superiore a 50 MW.
- Strategia per l'attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in Data Center del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del luglio 2025.

A livello regionale rileva, in particolare, la DGR XII/2629 del 24 giugno 2024, recante linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche – data center.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno proporre un intervento normativo regionale che tenesse in considerazione i seguenti indirizzi per i centri dati:

- garantire il governo regionale delle procedure autorizzatorie (in particolare: le AIA), mediante il coordinamento tra i diversi attori istituzionali;
- garantire certezza e omogeneità sul territorio regionale con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica;
- governare l'elevato consumo energetico, limitando operazioni speculative e favorendo l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- individuare, come prioritari, l'utilizzo di aree dismesse, il riutilizzo del calore prodotto, favorendo tecnologie alternative all'utilizzo dell'acqua;

- disincentivare il consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, prevedendo un maggior contributo di costruzione da destinare a misure compensative di riqualificazione urbana e territoriale.

Ciò premesso, si procede all'illustrazione dei singoli articoli di cui la PDL si compone.

Art. 1 Oggetto, finalità e definizioni

Si definiscono le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge, precisando e richiamando le definizioni cui fare riferimento.

In sintesi, le finalità della legge (comma 1) sono sostenere la crescita del sistema produttivo, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri dati, nonché promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, ponendo attenzione alle tematiche ambientali, energetiche e del consumo di suolo.

Per le definizioni si è ritenuto di rinviare a quanto già previsto dal Regolamento Europeo n. 1364/2024, contenente le disposizioni circa informazioni e indicatori chiave di prestazione da comunicare alla banca dati europea (comma 3 dell'articolo 1). Non trovandosi comunque una definizione puntuale di 'centro dati' si è deciso di fare riferimento (comma 2 dell'articolo 1) alla definizione riportata nell'art. 2 del testo unificato, adottato come testo base, del disegno di legge "Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati", attualmente all'esame della Camera dei Deputati (AC n. 1928).

Si evidenzia che, vista la complessità della materia (che vede coinvolte procedure autorizzatorie ambientali e di tipo urbanistico), negli articoli successivi si sono individuati soglie e ambiti di applicazione più specifici.

Art. 2 Priorità insediative ed energetico-ambientali

Vengono individuati gli elementi considerati prioritari per la realizzazione e l'ampliamento dei centri dati oggetto della presente proposta di legge. Lo scopo principale dell'articolo è quello di indicare ai vari attori coinvolti quali siano gli elementi insediativi ed ambientali che rivestono maggiore rilevanza al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, ponendo attenzione alle tematiche relative al recupero del calore, al consumo di acqua ed energia, nonché al contenimento del consumo di suolo.

Per l'insediamento di cui alla lettera a) del comma 1 si individuano come prioritarie le 'aree dismesse' così come definite nella l.r. 12/2005, di modo da contenere il consumo di suolo e favorire la localizzazione presso i cosiddetti *brownfield*. Preme evidenziare, al riguardo, che le suddette priorità insediative non si traducono in alcun modo in previsioni localizzative escludenti, onde evitare,

diversamente operando, indebite ‘barriere all’ingresso’ per l’esercizio delle attività economiche sottese all’insediamento di centri dati.

Le lettere b), c) e d) del comma 1 indicano le priorità volte a favorire uno sviluppo sostenibile, efficiente e innovativo del settore dei centri dati in Lombardia.

Art. 3 Misure per l’accelerazione dei procedimenti autorizzatori

Si introducono alcune disposizioni per agevolare lo svolgimento delle procedure volte al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) di competenza provinciale, di cui al DPR 59/2013, e dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA di competenza regionale), di cui all’articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006 per il caso in cui l’insediamento di un centro dati, come definito ai sensi dell’art. 1, comma 2, della presente proposta legislativa, necessiti del rilascio di uno dei citati titoli autorizzatori.

In dettaglio, ai commi 1 e 2 si prevede il trasferimento (dalle province/Città metropolitana di Milano-CMM) alla Regione della competenza sull’AIA in materia di centri dati.

Ai commi 3, 4 e 5 si prevedono misure organizzative per consentire l’adeguato esercizio delle ‘funzioni AIA’ di competenza della Regione ai sensi dei commi precedenti (in particolare, tramite istituzione dello ‘Sportello regionale per i centri dati’).

Al comma 6 si prevede l’istituzione anche di una task force composta dai rappresentanti tecnici degli enti coinvolti nei procedimenti autorizzatori al fine di proporre delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo per guidare e agevolare i procedimenti di AIA e AUA per i centri dati di cui al presente progetto di legge.

Art. 4 Profili urbanistici

Come anche già evidenziato nella “Strategia per l’attrazione in Italia degli investimenti industriali esteri in Data Center” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del luglio 2025 (laddove tratta dei processi autorizzativi e degli attori coinvolti nella realizzazione di un data center in Italia), si è ritenuto di qualificare come destinazione urbanistica produttiva le aree per l’insediamento dei centri dati, a prescindere dalla potenza richiesta di connessione, ai fini della quantificazione del contributo di costruzione (comma 2), garantendo certezza e omogeneità su tutto il territorio regionale, in considerazione del limitato carico urbanistico.

Nel dettaglio, al comma 1 la prevista soglia di 5 MW di potenza richiesta di connessione è stata individuata come parametro più significativo (a fini urbanistici) rispetto alla sola dimensione fisica del centro dati, come indicato anche dal Ministero nella Strategia di luglio 2025 già citata (al di sopra della soglia di 5 MW e fino ai 100 MW il centro dati è qualificato “di medie dimensioni”).

Ciò premesso, fino alla soglia di 5 MW, l'articolato (comma 1) prevede la compatibilità del centro dati con le destinazioni produttiva, terziaria e direzionale, fatto salvo che, con potenza richiesta di connessione oltre i 5 MW, il centro dati si qualifica con destinazione urbanistica produttiva.

Come si è sopra evidenziato, ai fini del calcolo del contributo di costruzione di cui al DPR 380/2001 e per la definizione delle dotazioni territoriali, invece, non si prevede una disciplina differenziata per i centri dati, stabilendosi che i centri dati si qualificano come insediamenti di carattere produttivo.

Al comma 3 si prevede una penalizzazione (in termini di incremento del suddetto contributo di costruzione) per gli operatori che scelgano, ai fini dell'insediamento dei centri dati in aree diverse da quelle indicate come priorità insediative, di consumare suolo agricolo nello stato di fatto; ciò in coerenza con la suddetta priorità insediativa (individuata alla lettera a), comma 1, dell'articolo 2). L'incremento del contributo di costruzione, ove dovuto, sarà destinato a misure compensative volte ad opere di riqualificazione urbana, territoriale e ad azioni di ripristino dei servizi ecosistemici. L'uso del termine "servizi ecosistemici" è stato scelto in quanto trova rispondenza nella letteratura tecnico-scientifica dedicata al tema. È anche ribadita la possibilità che sia l'operatore a farsi carico della realizzazione delle misure compensative, purché ciò sia concordato con il comune e non siano pregiudicate le prescrizioni/condizioni ambientali (laddove previste, in caso di interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità a VIA). Si evidenzia che questa disposizione è volta a rafforzare le previsioni che intendono contenere il consumo di suolo.

Al comma 4 si prevede che *"la richiesta di piano attuativo convenzionato per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati assistito da gruppi elettrogeni di emergenza"* debba indicare *"anche ai fini del coordinamento con le procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. 152/2006"* il relativo parametro di potenza termica nominale, espressa in MW.".

La *ratio* di tale disposizione consiste nella possibilità (data dall'indicazione preventiva del suddetto parametro di potenza) di intercettare i casi di centri dati soggetti ~~nell'evitare che la~~ alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, affinché tale procedura non venga avviata dall'operatore in una fase procedimentale successiva a quella per il rilascio del titolo abilitativo (edilizio e autorizzatorio), il che comporterebbe (oltre che un aggravio procedimentale) un disallineamento rispetto alla disciplina delle procedure di valutazione ambientale prevista ai sensi del d.lgs. 152/2006. In tal senso si fa riferimento, nella proposta normativa in esame, alla potenza termica nominale, espressa in MW, in quanto si tratta del parametro che definisce quando un impianto è soggetto a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA statale (si rinvia, al riguardo, ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 e al comma 1 dell'articolo 29 del d.lgs. 152/2006).

Al comma 5 si prescrive l'indicazione anche del parametro della potenza richiesta di connessione, quando si presenta una richiesta di piano attuativo convenzionato o di altro analogo titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati. Tale previsione è ritenuta di particolare

importanza, in quanto consentirebbe una più agevole individuazione delle soglie di cui ai commi 1, 4 e 6 dello stesso articolo, senza che ciò comporti alcun aggravio della procedura, anche in considerazione del fatto che l'operatore, laddove interessato al rilascio dell'autorizzazione all'insediamento di un centro dati, già formula una richiesta di connessione a TERNA.

Ai commi 6 e 7 vengono individuate due soglie (riferite, anche in questo caso, alla potenza richiesta di connessione), al superamento delle quali viene prevista un'istruttoria per la verifica di compatibilità (effettuata dalla Regione o dalla provincia/CMM territorialmente interessata, a seconda che si tratti di interventi di interesse regionale o sovracomunale), con ricorso a forme di co-pianificazione attuativa, da effettuare secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Tale disposizione è volta ad assicurare un governo coordinato ed efficace del fenomeno insediativo, tenendo conto del fatto che gli impatti di un singolo centro dati di medie-grandi dimensioni sono di ampia portata.

Le soglie identificate, secondo quanto sopra evidenziato, sono:

- sopra i 10 MW di potenza richiesta di connessione: il centro dati è qualificato di interesse sovracomunale e, quindi, si avviano forme di co-pianificazione a livello provinciale o di Città Metropolitana di Milano;
- sopra i 50 MW di potenza richiesta di connessione: il centro dati è qualificato di interesse regionale e, quindi, si avviano forme di co-pianificazione a livello regionale.

Art. 5 Misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate

L'articolo ha lo scopo di rendere disponibile una mappatura aggiornata delle aree comunali (indicate nella rubrica dell'articolo) che costituiscono priorità insediative ai fini della presente proposta legislativa e delle aree interessate dall'insediamento di centri dati, per favorire concretamente l'insediamento degli stessi nelle suddette aree, in modo da garantire un effettivo sviluppo sostenibile del territorio. In tal senso, si richiamano, in particolare, l'articolo 3 e l'articolo 10, comma 1, lettera e bis), della l.r. 12/2005, riguardanti il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT) e le previsioni del piano delle regole (atto di cui si compone il PGT) volte a individuare e ad aggiornare la ricognizione delle aree (commi da 1 a 3).

La Regione e le province/CMM hanno l'onere di pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali le informazioni geolocalizzate.

Sono previste altresì, misure volte a disincentivare l'inadempimento di tali previsioni (commi 4 e 5).

Art. 6 Accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni relative ai centri dati

L'articolo ha lo scopo di garantire l'attuazione del principio *once-only*, al fine di ridurre la duplicazione informativa tra enti pubblici europei, promuovendo l'efficienza amministrativa e l'interoperabilità.

Per l'applicazione di tale disposizione (volta alla definizione, con DGR, delle modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati) occorre, l'intermediazione dello Stato, che si propone di formalizzare tramite un'apposita intesa (con il MASE), impregiudicata restando la discrezionalità statale al riguardo (in tal senso, non si è previsto (per rispetto istituzionale) alcun termine entro il quale approvare la suddetta deliberazione regionale).

Art. 7 Cabina di Regia sui centri dati

L'articolo prevede l'istituzione di una Cabina di Regia partecipata da tutti i principali attori pubblici coinvolti, al fine di garantire un coordinato ed efficace monitoraggio e governo del 'fenomeno centri dati' in Regione Lombardia, promuovendo il perseguimento delle finalità di cui all'art.1 e delle priorità insediative individuate all'art. 2.

E' previsto il supporto tecnico da parte della task force di cui all'articolo 3, comma 6.

Art. 8 Disposizioni transitorie

Si regola la fase di transizione al nuovo regime amministrativo disciplinato per i centri dati oggetto del presente progetto di legge, tenendo conto dei procedimenti in essere alla data di entrata in vigore della novella legislativa e di quelli eventualmente pendenti prima della pubblicazione sul BURL delle linee di indirizzo regionali di cui all'articolo 3, comma 6.

In dettaglio, al comma 1, primo e secondo periodo, si prevede quali siano i procedimenti assoggettati alla prevista sospensione, con conseguente applicazione, a tali procedimenti, della nuova disciplina legislativa una volta pubblicata la DGR recante le suddette linee di indirizzo. Si prevede, altresì, (comma 1, terzo periodo) quali siano i procedimenti pendenti che restano assoggettati alla disciplina previgente alla presente iniziativa legislativa. Al riguardo, appare ragionevole ritenere che, nel previsto termine di 60 giorni, i contenuti dell'articolato siano noti agli interessati e che, conseguentemente, in tale arco temporale non si possa più configurare, per gli operatori, alcun legittimo affidamento sull'applicazione della disciplina pregressa.

Al comma 2 si prevede l'applicazione della novella legislativa (a seguito di pubblicazione delle linee di indirizzo) anche ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 1, salvo precisare che, nel caso in cui tali procedimenti siano soggetti ad AIA regionale ex art. 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente resta la provincia/Città metropolitana che aveva avviato il procedimento (ciò al fine di scongiurare il rischio di aggravii procedurali che potrebbero derivare dal sopravvenuto mutamento dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione).

Al comma 3 si escludono dalla sospensione i procedimenti pendenti ivi previsti, in quanto riferiti ad interventi localizzati nelle priorità insediative indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), in riferimento all'area interessata dall'insediamento dei centri dati (ad esempio, in ambiti nei quali avviare in cui avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale).

Al comma 4 sono indicate le tempistiche per l'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale previste in articolato, con priorità temporale per la DGR di individuazione della direzione regionale competente presso la quale istituire il previsto 'Sportello regionale per i centri dati'.

Art. 9 Clausola valutativa

Viene proposta al Consiglio regionale una disposizione per il monitoraggio sull'attuazione della futura l.r., con previsione di una relazione annuale (a cura della cabina di regia di cui all'articolo 7) sui coinvolgimenti e le collaborazioni attivati per l'attuazione della proposta novella legislativa e sui risultati conseguiti.

Art. 10 (Clausola di neutralità finanziaria)

Si attesta la neutralità finanziaria del PDL rispetto al bilancio regionale, per il cui dettaglio si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria,